



**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**Terza sezione civile**

composto dai seguenti magistrati.

dott. Michelangelo Petruzzello                      Presidente

dott. Arminio Salvatore Rabuano                      Giudice

dott. Giovanni Di Giorgio                              Giudice relatore

nel procedimento di reclamo *ex art. 699 terdecies c.p.c.* avverso l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Napoli Nord il 27.5.2024 nel procedimento r.g. 2773/20224, proposto da:

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████  
██████████, domiciliata *ex lege* ai sensi dell'art. 82 co.2 r.d. 37/1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

*ricorrente;*

nei confronti di

██████████ (C.F. ██████████839Q), nato a Napoli il ██████████1988, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Corvino (C.F. CRVNTN92D28F839P), domiciliato *ex lege* ai sensi dell'art. 82 co.2 r.d. 37/1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord

*resistente;*

a scioglimento della riserva assunta il 17.7.2024;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato il 7.6.2024 ██████████ s.r.l. ha impugnato ai sensi dell'art. 669 *terdecies c.p.c.* l'ordinanza cautelare del 27.5.2024 con cui il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica ha accolto la domanda cautelare proposta da ██████████ e condannato ██████████ alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale rischi presso la Banca d'Italia e alla corresponsione di € 300 per ogni settimana di mancata esecuzione del provvedimento decorsi venti giorni dalla sua notifica.

Con l'originaria domanda cautelare [REDACTED] aveva lamentato l'illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi effettuata da [REDACTED] a suo danno, relativo all'inadempimento di un credito di € 2.872, rilevando il difetto di titolarità del credito in capo alla segnalante, per non aver questa dimostrato di essersi resa cessionaria del credito originariamente in capo a [REDACTED] Banca s.p.a. e l'assenza dei presupposti per procedere alla segnalazione, per non avere la segnalante effettuato una preventiva valutazione sulla sua complessiva situazione finanziaria e sul suo stato di insolvenza. Aveva inoltre sottolineato il pericolo urgente e irreparabile di subire un danno concreto alla propria attività imprenditoriale, per effetto della permanente iscrizione del nominativo, essendosi visto rifiutare un finanziamento per tale ragione.

Nel giudizio cautelare innanzi al giudice monocratico si era costituita [REDACTED] s.r.l. affermandosi titolare del credito nei confronti di [REDACTED] e posto a fondamento della segnalazione contestata, e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel *fumus* e nel *periculum*.

Con l'ordinanza oggi impugnata, il giudice monocratico ha accolto il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] riconoscendo in prima battuta la titolarità del credito in capo a Itacapital ma rilevando la mancata prova del preventivo svolgimento, da parte di quest'ultima, di un'autonoma valutazione dello stato di insolvenza del debitore. Ha altresì ritenuto sussistente il *periculum in mora* consistente nel rischio di essere estromesso dal mercato creditizio.

Con il presente reclamo [REDACTED] s.r.l. ha contestato il provvedimento impugnato, rilevando la legittimità della segnalazione operata in ragione dell'incapacità non transitoria di [REDACTED] [REDACTED] di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, e ciò dapprima nei confronti della cedente e poi della cessionaria del credito; ha sostenuto che la valutazione della situazione patrimoniale della controparte era già stata effettuata in occasione della prima segnalazione a sofferenza da parte dell'originaria titolare del credito, senza che sussista alcun obbligo per il cessionario di effettuare una nuova valutazione, ma anzi essendo quest'ultimo vincolato a continuare a segnalare a sofferenza i crediti acquistati già segnalati, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione; ha infine contestato la sussistenza del *periculum* sia per il rilevante lasso di tempo trascorso tra la decadenza del beneficio del termine asseritamente comunicata al debitore nel 2016 e il presente giudizio, sia per la mancata prova che la richiesta di finanziamento rifiutata al debitore fosse stata denegata proprio sulla base della segnalazione alla Centrale rischi (dal momento che la stessa comunicazione di rifiuto farebbe esclusivo riferimento a sistemi di informazione creditizia privati).

Si è costituito nel giudizio di reclamo [REDACTED] eccependo preliminarmente il difetto di attualità del reclamo e la cessazione della materia del contendere, avendo nelle more [REDACTED]

provveduto alla cancellazione della segnalazione. Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo, richiamando le difese svolte con l'originario ricorso cautelare.

All'udienza del 17.7.2024 il collegio si è riservato.

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Tale fattispecie si realizza in tutte quelle ipotesi – non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi – in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto ed a far conseguentemente venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Nel caso di specie, come confermato dalle parti, [REDACTED] ha provveduto in corso di causa alla cancellazione della segnalazione del nominativo di [REDACTED] presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, sicché appare evidente il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale

Dal momento che all'udienza del 17.7.2024 parte reclamante si è comunque riportata al reclamo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consente di regolare le spese del processo sulla base del principio di soccombenza virtuale, per cui le spese possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto.

Come rilevato dal giudice di prime cure, le istruzioni della Banca d'Italia di cui alla circolare n.1319 del 11.2.1991 prescrivono che gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e, all'esito, informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone infatti che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato *"una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"* (ex multis Cass. 3130/2021, Cass. 15609/2014, Corte d'appello Milano 18.11.2021). In quest'ottica è stata esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inadatto a giustificare la segnalazione (Cass. 31921/2019).

L'appostazione di un credito a sofferenza presuppone, pertanto, l'esercizio di una valutazione complessiva da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente.

Orbene nel caso di specie non vi è alcuna prova che sia stata svolta la minima istruttoria nei confronti di [REDACTED].

Infatti è lo stesso reclamato ad aver prodotto documentazione da cui emerge l'inesistenza di protesti a suo carico (all. 11 al ricorso cautelare) e l'assenza di ritardi nei pagamenti delle rate dei finanziamenti da egli sottoscritti (cfr. visura CRIF, all. 12 al ricorso cautelare), mentre parte reclamante nulla ha prodotto a dimostrazione dello stato di difficoltà economica di [REDACTED]. Anzi, l'irrisorietà dell'importo del credito che ha determinato la segnalazione, pari a soli € 2.872,00, sembrerebbe deporre in senso contrario alla segnalazione.

Né d'altronde può dirsi dirimente la circostanza, pur contestata dalla reclamante, che la visura protesti prodotta da [REDACTED] non sia quella ufficiale, in assenza di prova della difformità del suo contenuto rispetto a quella ufficiale.

Alle medesime conclusioni deve giungersi anche qualora si volesse accedere all'ipotesi, indirettamente desumibile dalle difese di [REDACTED] ma non suffragata da alcuna evidenza documentale (risultando documentata in atti la sola segnalazione operata dalla reclamante), che la segnalazione sia stata operata per la prima volta dal soggetto che ha poi ceduto il credito a Itacapital. È vero che in tal caso il cessionario è tenuto a perpetuare la segnalazione a sofferenza dei crediti acquistati già segnalati, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione (in tal senso Tribunale di Treviso 13.12.2021), ma quest'ultima avrebbe comunque dovuto verificare, al momento in cui ha provveduto a confermare tale segnalazione, che quella iniziale fosse corretta. In altre parole, al momento della cessione del credito, [REDACTED] avrebbe dovuto aver prova dal cedente del corretto svolgimento dell'istruttoria svolta ai fini della segnalazione della Centrale rischi e della relativa comunicazione al cliente e, ove tale prova non fosse stata fornita, provvedervi autonomamente.

Non essendovi alcun elemento da cui desumere lo svolgimento di tale istruttoria, il reclamo non appare meritevole di accoglimento.

Allo stesso modo risulta sussistere anche il *periculum* riconosciuto con l'ordinanza cautelare oggi impugnata.

Parte reclamata ha infatti documentato di aver chiesto un finanziamento a Younited Credit in data 6.3.2024 e che tale richiesta è stata respinta previa consultazione dei sistemi di informazione creditizia privati.

A tal proposito non può essere condivisa l'affermazione di parte reclamante secondo cui il *periculum* non sarebbe imminente in ragione del tempo trascorso tra il momento in cui [REDACTED] avrebbe avuto contezza della propria posizione debitoria (circostanza verificatasi nel 2016 con la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine) e la proposizione del ricorso cautelare: è evidente infatti che la valutazione dell'imminenza del *periculum* non va compiuta con riferimento al momento in cui il cliente ha avuto conoscenza del debito, bensì con quella in cui ha avuto contezza della segnalazione a sofferenza, avvenuta solo pochi mesi prima dalla presentazione del ricorso.

In secondo luogo è irrilevante che, nelle ragioni del diniego della concessione del finanziamento da parte di Younited Credit, siano menzionati soltanto i sistemi di informazione creditizia privati e non la Centrale rischi presso la Banca d'Italia, dal momento che per le prime la menzione della relativa consultazione è stata effettuata per rispetto della normativa sulla privacy, mentre per la Centrale rischi, in quanto gestita dalla Banca d'Italia, non è necessaria.

Pertanto, se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto che ha determinato il venir meno del contendere, il reclamo sarebbe stato respinto: di conseguenza parte reclamata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.

#### **P.Q.M.**

dichiara la cessazione della materia del contendere;

condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED], liquidate in complessivi € [REDACTED], oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Corvino.

**Aversa, 19.7.2024**

**Il giudice estensore**

**dott. Giovanni Di Giorgio**

**il Presidente**

**dott. Michelangelo Petruzzello**